

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 12 maggio 1993, MIACSE n. 93, prot. 09303316, fascicolo 15600/7099

Regolarità della designazione dei rappresentanti di lista.

Pregasi richiamare, tramite sindaci provincia, attenzione presidenti uffici elettorali sezione su necessità che medesimi procedano – al momento presentazione designazioni rappresentanti di lista aut candidati presso seggi elettorali – al attento esame regolarità designazioni cui trattasi al sensi disposizioni contenute in articolo 35 testo unico 16 maggio 1960 n. 570 et in articolo 16 secondo comma legge 21 marzo 1990 n. 53 disponendo, nel caso in cui non ricorrano condizioni indicate citati articoli legge, non dicesi non ammissione persone designate al assistere operazioni elettorali.

Rappresentanti designati presso ciascuna sezione elettorale possono svolgere funzioni esclusivamente con riferimento al elezione per cui est avvenuta designazione al meno che loro designazione sia stata effettuata per tutte elezioni in corso svolgimento.

Precisasi infine che rappresentanti gruppi candidati, purché elettori provincia, possano essere ammessi al voto in sezione presso cui svolgono proprie funzioni ancorché non elettori collegio cui ambito est ricompreso ufficio elettorale sezione.

Pregasi fornire cortese assicurazione.